Alla c.a. de
il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale
prot.segreteria@cert.garantenpl.it
segreteria@garantenpl.it

il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Regione Lombardia
difensore.civico@consiglio.regione.lombardia.it
difensore.regionale@pec.consiglio.regione.lombardia.it

il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Milano
garante.diritti@comune.milano.it
garantediritti@postacert.comune.milano.it

Oggetto: Urgente segnalazione impedimento accesso e svolgimento colloqui avvocati nominati CPR di Milano

Gentili

l'Associazione per gli Studi giuridici sull'Immigrazione (ASGI) e l'Associazione Naga ODV inviano la presente al fine di segnalare l'impedimento, generalizzato e illegittimamente imposto dalle autorità competenti, all'accesso e allo svolgimento di colloqui presso il CPR di Milano da parte dei difensori legali nominati dalle persone trattenute, impedimento motivato dalla messa in quarantena della struttura per presenza di casi positivi COVID al suo interno.

Si riporta quanto le scriventi associazioni hanno rilevato a partire dall'attività di assistenza legale svolta a supporto di alcune persone trattenute presso il centro in oggetto.

A partire dalla data del 23/11/2020, a seguito di formale richiesta di svolgimento di colloquio con il proprio assistito da parte dei difensori, l'amministrazione del CPR rispondeva che a seguito dell'individuazione di alcuni casi positivi al Covid 19 all'interno della struttura posti in isolamento sanitario, è stata messa in quarantena precauzionale l'intera struttura e che alla luce di ciò non sia possibile effettuare colloquio fino al completamento di tale periodo.

Il diritto a incontrare il proprio difensore è un diritto funzionale al pieno esercizio delle garanzie di difesa del cittadino destinatario di una misura restrittiva della sua libertà personale. Ciò a maggior ragione se si prende in considerazione lo status giuridico degli stranieri trattenuti in attesa di esecuzione del rimpatrio ovvero di espletamento della procedura di esame della domanda di protezione internazionale che, per precise disposizioni normative e per evidenti esigenze di celerità del procedimento amministrativo, hanno pochi giorni per preparare la propria difesa,addurre elementi oggettivi necessari a valutare adeguatamente la propria condizione personale, essere adeguatamente informati in merito ai contenuti complessi della procedura di asilo ovvero accedere a rimedi effettivi in caso di diniego della domanda di protezione internazionale.

La misura della quarantena precauzionale, considerata anche la specifica e particolare condizione della persona in condizioni di privazione della libertà personale, non può motivare restrizioni sull'effettivo esercizio delle garanzie poste a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini stranieri implicando un divieto generalizzato di svolgimento dei colloqui incompatibile con il diritto interno. Si ritiene che le autorità stiano ponendo in essere una grave violazione del diritto di difesa, diritto inviolabile e preminente tutelato dalla Costituzione, impedendo di fatto l'accesso all'assistenza legale da parte dei cittadini stranieri e la possibilità

di svolgere un colloquio personale con il proprio difensore, anche in condizioni di riservatezza. Gli effetti sono, infatti, concreti, considerando le criticità per il difensore e il proprio assistito di partecipare all'udienza senza aver avuto la possibilità di svolgere un colloquio personale prima dello svolgimento dell'udienza di convalida o proroga o dei colloqui formali con le autorità amministrative, quali ad esempio la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Il ritardo nel far valere i propri diritti può gravemente compromettere lo status giuridico dello straniero.

Si sottolinea inoltre che la modalità messa in pratica per permettere comunque una forma di contatto tra il difensore e il trattenuto è quella del colloquio telefonico, su richiesta, che risulta totalmente inadeguata a garantire il diritto di difesa e presenta numerose criticità, in primis, quella di un'assenza di un dialogo diretto con la persona interessata che, infatti, parla per mezzo di un interprete senza la possibilità di un contatto visivo e di poter esibire e commentare documenti.

Se tutto quanto sopra si rende necessario ed urgente in ordine alla contingenza del momento e dell'attuale stato di isolamento dei trattenuti, teniamo comunque a rappresentare infine con la presente che ci è stato segnalato che, anche in periodo ordinario, i colloqui in presenza tra difensori e assistiti più volte non hanno potuto garantire la necessaria assistenza in ragione di: indisponibilità di mediatori professionisti in loco, e presenza, quando disponibile, in loro vece, di personale della Cooperativa di gestione del centro che si presta alla traduzione; divieto imposto al difensore di servirsi di traduttore di fiducia propria o dell'assistito da reperirsi telefonicamente al momento del colloquio; mancanza di riservatezza nel corso del colloquio tra difensore e assistito alla luce della costante presenza delle autorità di pubblica sicurezza. Su tali aspetti ci ripromettiamo di tornare, se del caso, al ripristino dei colloqui ordinari, ove la situazione dovesse restare invariata rispetto a quanto ora delineato.

Per le ragioni sopra espresse, si auspica un intervento che possa tutelare i diritti fondamentali dei cittadini stranieri trattenuti, esposti al concreto rischio di una generalizzata e indebita compromissione del diritto di difesa, garantendo l'immediato ripristino dell'accesso e dello svolgimento di colloqui da parte dei difensori.

Grazie per l'attenzione,
cordialmente,
Per il Naga
Per ASGI
Luce Bonzano-Referente della Sezione territoriale